

BGer 1P.593/2003 vom 8. Juli 2005

Bundesgericht, 2005-07-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.593_2003

FR: TF 1P.593/2003 du 8 juillet 2005

IT: TF 1P.593/2003 del 8 luglio 2005

Regeste

licenza edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso è presentato in lingua tedesca, ciò che l' art. 30 cpv. 1 OG ammette. Non v'è però motivo di scostarsi dalla regola dell' art. 37 cpv. 3 OG , secondo la quale la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata (sentenza 1P.693/2001 del 16 gennaio 2001, consid. 1, apparsa in R DAT I-2002 n. 41 pag. 296).

E. 1.2

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).

E. 2.1

Per giurisprudenza costante le decisioni con le quali l'autorità cantonale rinvia la causa alle istanze inferiori per nuovo giudizio hanno di regola carattere incidentale, perché non pongono fine alla procedura; in forza dell' art. 87 cpv. 2 OG , il ricorso di diritto pubblico è pertanto proponibile contro di esse soltanto se causano un pregiudizio irreparabile (DTF 128 I 3 consid. 1b, 177 consid. 1.1, 116 Ia 442 consid. 1b e riferimenti). Il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 127 I 92 consid. 1c, 123 I 325 consid. 3c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 341 segg.).

E. 2.2

Fanno eccezione le decisioni che non lasciano nessuna latitudine di giudizio all'autorità inferiore, la quale deve limitarsi a eseguire le istruzioni contenute nel giudizio di rinvio; tali decisioni hanno infatti effetti paragonabili a quelli derivanti dalle decisioni finali (DTF 129 I 313 consid. 3.2 e rinvii). La prassi restrittiva sotto il profilo dell' art. 87 cpv. 2 OG vuole evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 128 I 177 consid. 1.1 e richiami).

E. 2.3

La sentenza del Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso degli opposenti, ha annullato le decisioni del Consiglio di Stato e del Municipio di Ligornetto e ha rinviato gli atti a quest'ultimo "affinché proceda come al considerando n. 5". In questo considerando il Municipio è stato invitato a definire "... i dettagli del ripristino assegnando ai resistenti un

termine adeguato per provvedervi con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a loro spese in caso d'inosservanza". Il Municipio dovrà quindi ordinare la rimozione dei balconi; su questo punto non potrà che eseguire la sentenza cantonale. Per stabilire quelli che i giudici cantonali hanno definito "i dettagli del ripristino" l'Esecutivo comunale dovrà tenere conto delle norme del piano particolareggiato appena citate. Esse toccano componenti estetiche e storiche dell'edificio che per loro natura sono soggette all'apprezzamento da parte dell'autorità chiamata ad applicarle. Il Municipio di Ligornetto, nonostante le istruzioni dategli dal Tribunale cantonale amministrativo, conserverà pertanto una certa latitudine di giudizio. Non sono quindi da escludere divergenze di vedute e nuove procedure di ricorso.

E. 2.4

Che alla sentenza impugnata non possa essere riconosciuto il carattere di decisione finale, o incidentale comportante un danno irreparabile, appare quindi chiaro alla luce degli obiettivi dell' art. 87 OG , adottato per esigenze d'economia processuale e quindi al fine di limitare l'accesso al Tribunale federale: con la norma si è infatti inteso sgravare quest'autorità, la quale deve, di massima, come già si è detto, esprimersi una sola volta nella medesima causa (DTF 117 Ia 251 consid. 1b, 106 Ia 229 consid. 3d).

E. 3

Comunicazione alle parti, al Municipio di Ligornetto, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 8 luglio 2005 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.